

# **COMUNE DI ORZINUOVI**

## **Provincia di Brescia**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 67 del 30.11.1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 04 del 11.01.1999  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 25 del 23.03.1999  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 11 del 29.02.2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 77 del 19.12.2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 79 del 19.12.2001  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 76 del 23.12.2002  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 106 del 20.12.2004  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale: n. 97 del 21.12.2005

## **ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446.

## **ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono considerate aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti individuabili a norma dell'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 285/1992.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## **ARTICOLO 3: SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **ARTICOLO 4: DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale anche temporaneamente spazi ed aree pubbliche e private purché gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare all'ufficio competente apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'indicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare, la sua consistenza e la durata dell'occupazione;
  - c) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda deve essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione; per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima della data prevista per l'occupazione.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria, previa comunicazione, anche verbale, al comando di polizia municipale. La domanda intesa ad ottenere la concessione dovrà essere presentata entro il giorno successivo all'occupazione d'urgenza nei modi di cui sopra.

## **ARTICOLO 5: RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. L'ufficio comunale competente accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione del provvedimento rilascia l'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In tale atto sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione, la riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

2. In caso di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso detto termine si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

3. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione e in particolare ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- versamento del canone alle scadenze previste.

## **ARTICOLO 7: RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

### **ARTICOLO 8: MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### **ARTICOLO 9: DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
  - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **ARTICOLO 10: OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono occupazioni permanenti le seguenti fattispecie:

### **SUOLO PUBBLICO**

- occupazione ordinaria del suolo comunale
- spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili
- chioschi adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili
- mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
- esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo (cestini, fioriere, distributori automatici, portacicli, bilance, orologi ecc.)
- passi carrabili di qualsiasi natura.

### **SOPRASSUOLO**

- occupazione ordinaria del soprassuolo
- tende fisse e retrattili riguardanti attività economica e simili
- insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

### **SOTTOSUOLO**

- occupazione ordinaria del sottosuolo
- cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

## **IMPIANTI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI**

- occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

### **ARTICOLO 11: OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Sono occupazioni temporanee le seguenti fattispecie:

- occupazione ordinaria del suolo
- occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo
- banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici
- banchi di vendita e simili, non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Banchi di vendita, esposizioni e simili durante il mercatino delle cose antiche e del collezionismo (commercianti e hobbysti)
- Esposizione di autovetture nelle aree mercatali.

### **ARTICOLO 12: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale oggetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie. L'elenco e la classificazione sono riportati nell'allegato B) del presente regolamento.

Il canone inoltre è determinato in base a:

- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare
- b) durata dell'occupazione
- c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alla modalità di occupazione.

Le tariffe sono indicate analiticamente con previsione dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato in rapporto ai giorni di durata delle occupazioni medesime.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura tariffaria unitaria di € 0,77 per ciascun utente con un minimo di canone annuo per azienda di € 513,46. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **ARTICOLO 13: RIDUZIONI DEL CANONE**

1. Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo le tariffe sono ridotte del 50%.

3. Per le occupazioni *permanenti* con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta al 30%.

4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 40%.

7. Le tariffe, che tengono conto della durata massima dell'occupazione (dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del giorno di mercato), per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti titolari di posto fisso e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto sono così definite: posteggi non attrezzati tariffa base ridotta al 29%, posteggi attrezzati con energia elettrica fino a 3 kw tariffa base ridotta al 35%, posteggi attrezzati con energia elettrica da 3 a 6 kw tariffa base ridotta al 36%, posteggi attrezzati con energia elettrica oltre 6 kw tariffa base ridotta al 37%. Nel caso di mercati straordinari per i posteggi non attrezzati la tariffa base è ridotta al 52% e per i posteggi attrezzati con energia elettrica è ridotta al 72%: l'occupazione minima si considera di 10 mq, le superfici eccedenti si calcolano in ragione del 10%. Le occupazioni ricorrenti effettuate da titolari di posto fisso di cui sopra sono equiparate ai fini del calcolo del canone alle occupazioni continuative. Le tariffe relative alle occupazioni realizzate da pubblici esercizi sono ridotte al 40%.

7bis. a) Le tariffe relative alle occupazioni di autovetture nelle aree mercatali sono ridotte al 25%.

b) Le tariffe di cui alle occupazioni relative ai banchi del Mercatino delle cose antiche e del collezionismo (commercianti) sono ridotte del 13%: l'occupazione minima si considera di 10 mq, le superfici eccedenti si calcolano in ragione del 10%.

c) Le tariffe di cui alle occupazioni relative ai banchi del Mercatino delle cose antiche e del collezionismo (hobbysti) sono aumentate del 17%: l'occupazione minima si considera di 10 mq, le superfici eccedenti si calcolano in ragione del 10%.

d) Le occupazioni ricorrenti di cui sopra sono equiparate ai fini del calcolo del canone alle occupazioni continuative.”

8. Per le occupazioni temporanee si applicano i seguenti scaglioni progressivi d'imposta: fino a 10 giorni la tariffa è intera, oltre 10 giorni è ridotta del 50%.

9. *Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 100% fino a 30 mq, del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. Per le predette occupazioni, il canone si intende comprensivo di eventuali consumi di acqua, nel caso tale servizio sia messo a disposizione dal Comune.*

#### **ARTICOLO 14: ESENZIONI**

1) Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), D.P.R. 22.12.1986 n° 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, e dalle ONLUS ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 460/1997;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, gli orologi pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili all'imposta di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 507/1993, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici e associazioni politiche culturali ed ogni altra associazione non avente fine di lucro per una superficie massima di mq. 10;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) i passi carrai di qualsiasi natura costituiti;
- j) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie.
- k) le occupazione temporanee con tende fisse o retrattili.
- l) "le occupazioni temporanee effettuate da aziende speciali e/o società partecipate o controllate dal Comune, nel caso in cui l'esenzione sia espressamente indicata in convenzione"

### **ARTICOLO 15: VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto per anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.  
E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (Bancomat o similare, una volta attivato) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 31/03 – 30/06 – 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a € 2065
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 10.

**ARTICOLO 16:**  
**VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le concessioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 15, comma 4.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente articolo 15.
3. Il versamento del canone non deve essere effettuato qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5.

**ARTICOLO 17:**  
**RIMBORSI**

- 1 I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso della somma versata e non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora al tasso legale. Non si procede al rimborso nel caso in cui l'importo non superi € 10.

**ARTICOLO 18:**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene:
  - mediante procedura di cui alla legge 28.01.19988 n° 43;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n° 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

## **ARTICOLO 19: SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione *della domanda di occupazione e successive richieste di proroga* si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23 (ex art.12 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche).
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dalla avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento semestrale ( art.12 D.Lgs. 472/1997).
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

## **ARTICOLO 20: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 01/01/2000.

**ALLEGATO A****TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE****OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFF. MULTIPL.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>EURO 1° CAT</b>	<b>EURO 2° CAT</b>
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	1	MQ/ML	23,32	11,66
SPAZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL PARCHEGGIO PRIVATO, AL CARICO E SCARICO MERCI CONTRADDISTINTI DA APPOSITA SEGNALETICA E SIMILI	1	Mq	23,32	11,66
CHIOSCHI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BENI E SERVIZI, ALLA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE (EDICOLE), TAVOLINI, SEDIE, OMBRELLONI CONNESSI ALL'ESERCIZIO O ALLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA E SIMILI	1	Mq	23,32	11,66
MEZZI PUBBLICITARI, AVENTI ANCHE DIMENSIONI VOLUMETRICHE, INFISSI AL SUOLO PUBBLICO E SIMILI	1	Mq	23,32	11,66
ESPOSIZIONE DI MERCE ALL'ESTERNO DI NEGOZI SU APPOSITI SUPPORTI O ALLA RINFUSA E SIMILI	1	Mq	23,32	11,66
PONTEGGI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI EDILI E SIMILI	1	Mq	23,32	11,66
ARREDO URBANO PUBLICIZZATO INFISSO AL SUOLO (ES. CESTINI, FIORIERE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, ECC.)	1	Mq	23,32	11,66
OCCUPAZIONI ORDINARIE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO	0,5	Mq /ml	11,66	5,83
TENDE FISSE E RETRATTILI RIGUARDANTI ATTIVITA' ECONOMICHE E SIMILI (v. punto 3 art. 13 reg.)	0,3	Mq	7,00	3,50
INSEGNE A BANDIERA ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI AVENTI DIMENSIONE VOLUMETRICA NON APPOGGIATI AL SUOLO E SIMILI	0.50	Mq	11,66	5,83
CAVIDOTTI ELETTRODOTTI E SIMILI AD USO PRIVATO DIVERSI DA QUELLI REALIZZATI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,1	MI	2,33	1,17
CISTERNE E SERBATOI INTERRATI E SIMILI	0,1	Mc	2,33	1,17

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE****TARIFFA GIORNALIERA**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFF. MULTIPL</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>EURO 1° CAT</b>	<b>EURO 2° CAT</b>
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	1	Mq/ML	1,63	0,81
OCCUPAZIONI ORDINARIE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (v. art. 13 reg punto 2)	0,5	Mq/ml	0,81	0,41
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, CON CONCESSIONE PER POSTO FISSO, SIA NELLE AREE MERCATALI CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI (vedi art.13 c.7)	0,29	Mq	0,47	0,24
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, CON CONCESSIONE PER POSTO FISSO, SIA NELLE AREE MERCATALI CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI FORNITI DI ENERGIA ELETTRICA FINO A 3 KW (vedi art.13 c.7)	0,35	Mq	0,57	0,29
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, CON CONCESSIONE PER POSTO FISSO, SIA NELLE AREE MERCATALI CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI FORNITI DI ENERGIA ELETTRICA DA 3 A 6 KW (vedi art.13 c.7)	0,36	Mq	0,59	0,30
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, CON CONCESSIONE PER POSTO FISSO, SIA NELLE AREE MERCATALI CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI FORNITI DI ENERGIA ELETTRICA OLTRE 6 KW (vedi art.13 c.7)	0,37	Mq	0,60	0,30
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, NON TITOLARI DI CONCESSIONE PER POSTO FISSO (spuntisti)	0,6	Mq	0,98	0,49
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, CON CONCESSIONE PER POSTO FISSO, SIA NELLE AREE MERCATALI CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI (vedi art.13 c.7) IN OCCASIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NON ATTREZZATI	0,52	Mq	0,85	0,43
BANCHI DI VENDITA E SIMILI, CON CONCESSIONE PER POSTO FISSO, SIA NELLE AREE MERCATALI CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI (vedi art.13 c.7) IN OCCASIONE DEI MERCATI STRAORDINARI ATTREZZATI	0,72	Mq	1,17	0,59
ESPOSIZIONE DI AUTOVETTURE NELLE AREE MERCATALI	0,25	Mq	0,41	0,20
BANCHI DI VENDITA, ESPOSIZIONI E SIMILI MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E DEL COLLEZIONISMO (commercianti)	0,87	Mq	1,42	0,71
BANCHI DI VENDITA, ESPOSIZIONI E SIMILI MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E DEL COLLEZIONISMO (hobbyisti)	1,17	Mq	1,91	0,96
BANCHI DI VENDITA E SIMILI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI	0,80	Mq	1,30	0,65
ESPOSIZIONE DI MERCE ALL'ESTERNO DI NEGOZI SU APPOSITI ESPOSITORI O ALLA RINFUSA E SIMILI	0,5	Mq	0,81	0,41
PONTEGGI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI EDILI E SIMILI (v. art 13 reg punto 6)	0,4	Mq	0,65	0,33

SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI, MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, SPORTIVE (v art 13reg punti 4 ,5)	0,2	Mq	0,33	0,16
OMBRELLONI, TAVOLINI E SEDIE ALL'ESTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILI	0,4	Mq	0,65	0,33
INSEGNE A BANDIERA ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI AVENTI DIMENSIONE VOLUMETRICA NON APPOGGIATI AL SUOLO E SIMILI	0,5	Mq	0,81	0,41

### **IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
OCCUPAZIONI PERMANENTI EFFETTUATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALI AI PUBBLICI SERVIZI	Rivalutazione della tariffa in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31.12 dell'anno precedente